



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**dipartimento territorio, ambiente,
lavori pubblici e patrimonio**

OGGETTO: Affidamento all'avv. Marco Marpillero dell'assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Civica innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso promosso da Hera S.r.l. per la riforma della Sentenza TAR Trieste 27.5.2022 n. 242 e l'annullamento della Deliberazione consiliare n. 22 dd. 10.6.2021 di dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art.183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la Concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica, della gestione della rete semaforica, di assistenza alla viabilità cittadina, dei servizi SMART CITY e delle luminarie e addobbi natalizi del Comune di Trieste presentata da Citelum S.A.. Spesa complessiva Euro 14.591,20 (contr. prev. e I.V.A. Compresi). CIG _____

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso che a seguito di una procedura di project financig di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 è stata redatta una graduatoria finale degli Operatori Economici proponenti che vede al primo posto classificarsi l'operatore economico CITELUM S.A., al secondo posto HERA SRL, al terzo ENEL SOLE SRL e infine l'operatore CPL CONCORDIA SOC. COOP;

che con deliberazione consiliare n. 22 dd. 10.6.2021 è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al co. 15 art. 183 D.Lgs. 50/2016, la fattibilità della proposta di finanza di progetto presentata da CITELUM S.A., via Monteverdi 11 – 20131 MILANO, assunta a Prot. gen. 2019/220292 dd. 31.10.2019, come successivamente integrata con nota prot Gen.n. 2020-207770 dd. 1.12.2020;

che HERA SRL, attuale gestore del servizio di illuminazione pubblica e semaforico, ha promosso il ricorso depositato in data 15.7.2021 al n. 214/2021 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, contro il Comune di Trieste e altri proponenti per l'annullamento della Deliberazione Consiliare n. 22 dd.10.6.2021 inerente la dichiarazione di fattibilità della proposta di finanza di progetto presentata da CITELUM S.A.;

che con deliberazione giunta n. 415 dd. 9.9.2021 per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi di professionista esterno per la codifesa con l'Avvocatura civica nel ricorso pendente al TAR per l'annullamento della Deliberazione consiliare n. 22 del 10.6.2021 e di affidare detto incarico all'avv. Marco Marpillero, stabilendone le condizioni;

che con deliberazione giuntale n. ____ dd. ____ per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi dell'avv. Marco Marpillero per la codifesa con l'Avvocatura civica nel ricorso pendente al Consiglio di Stato per per la riforma della Sentenza TAR Trieste 27.5.2022 n. 242 e l'annullamento della Deliberazione consiliare n. 22 del 10.6.2021;

che lo stralcio al Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 come modificata dalla legge 8.6.2008 n. 133 e dalla legge 18/6/2019 n. 69 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza approvato con DG 435/2009 e modificato con DG 147/2010, precisa alla lettera C) ESCLUSIONI che sono esclusi dalla disciplina di detto regolamento ..."i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione..., relativamente a specifiche vertenze";

visto l'art. I del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

tutto ciò premesso:

tra il Comune di Trieste e l'avv. Marco Marpillero, nato a Tolmezzo (UD) il 9.10.1952, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida all'Avv. Marco Marpillero con Studio Legale a Udine in via Portanuova 17, (Codice fiscale e Partita I.V.A. Studio associato 01496400308) che accetta, l'incarico di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune di Trieste ed alla relativa assistenza giudiziaria con l'Avvocatura civica, innanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto la riforma della Sentenza TAR Trieste 27.5.2022 n. 242 e l'annullamento della Deliberazione consiliare n. 22 dd. 10.6.2021 di dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art.183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la Concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica, della gestione della rete semaforica, di assistenza alla viabilità cittadina, dei servizi SMART CITY e delle luminarie e addobbi natalizi del Comune di Trieste presentata da Citelum S.A. .

Art. 2. CONTENUTI E LUOGO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico di cui all'art. 1, attengono alla costituzione in giudizio del Comune di Trieste ed alla relativa assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Civica, innanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto il ricorso nei confronti del Comune di Trieste ed altri, notificato in data 14.9.2022.

Si stabilisce per garantire un miglior coordinamento con gli uffici, di eleggere domicilio presso l'Avvocatura civica per la vertenza in argomento.

L'incarico prevede la partecipazione dell'Avvocato agli incontri a Trieste presso la sede del Comune, la sede del Consiglio di Stato o altri uffici nei casi in cui ciò si renda opportuno.

Eventuali ulteriori attività di natura giudiziale rimangono estranee all'incarico.

Ulteriori azioni giudiziali che dovessero venir individuate come esperibili, potranno essere oggetto di separata trattazione.

Art. 3 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il professionista è tenuto alla custodia ed al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, relativi all'incarico, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE)

2016/679, evitandone la diffusione e divulgazione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 4. TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico decorre dal ____ (data della deliberazione giunta di affidamento), anche nelle more della stipula del contratto, e sino alla conclusione della vertenza avanti al Consiglio di Stato.

Art. 5 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento dell'incarico, in ragione della codifesa con l'Avvocatura civica, viene stabilito in Euro 10.000,00 oltre spese generali per Euro 1.500,00 e oneri previdenziali del 4% per Euro 460,00 e IVA 22% per Euro 2.631,20 per complessivi Euro 14.591,20.

Ad avvenuto deposito della memoria difensiva e degli eventuali atti aggiuntivi sarà corrisposto un acconto pari al 50% del corrispettivo e delle spese e all'esito del giudizio il saldo. Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di pervenimento al protocollo generale delle fatture elettroniche.

Il professionista rinuncia espressamente alla rivalsa sulle spese generali ex D.M. 55/2014.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi avverrà con determinazione dirigenziale.

In casi di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Art.6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ____ e il numero della determinazione dirigenziale di impegno di spesa DIM ____.

Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche emesse si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul C/C bancario che il professionista comunicherà con esclusione di responsabilità del Comune da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 7 RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, comunicando l'avvenuta risoluzione del contratto - impugnato

l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato da parte del Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al professionista nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto.

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività sino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

Art. 8 RECESSO

Il professionista può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune via PEC almeno 30 gg. prima del recesso. Il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico mediante provvedimento dell'Amministrazione in caso di colposo inadempimento da parte del professionista.

Art. 9 OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "*amministrazione trasparente*" al link "*codice disciplinare e codici di comportamento*"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 10 INCOMPATIBILITA'

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Trieste.

Art. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 13 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti al presente contratto.

Art. 14 COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha presentato la polizza assicurativa stipulata con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. a copertura dei rischi di natura professionale n. 370267527 per un massimale di Euro 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 15 DOMICILIO FISCALE

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a Udine in via Portanuova 17 e di eleggere domicilio presso l'Avvocatura civica per la vertenza in argomento.

Art. 16 SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico del Professionista.

Udine, li (data firma digitale)

IL PROFESSIONISTA

Avv. Marco Marpillero

(firmato digitalmente)